



CITTA' DI BOLLATE Provincia di Milano Codice 10915	C.C.	NUMERO REG. DEL.	DATA
		46	26/06/2023
Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisei** nel mese di **Giugno** alle ore **20:51** invitato come da avvisi scritti consegnati a mezzo PEC, sotto la presidenza del Sig. Riccardo Braga il Consiglio Comunale si è riunito in seduta di prima convocazione, che si è tenuta in modalità mista, così composto al momento dell'esame del presente oggetto:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
VASSALLO FRANCESCO		X	ROMANELLI PARIDE	X	
NIZZOLA CAROLINA MARIA	X		CIMINO ANTONIO	X	
MARAZZI SAMUELE	X		COZZI JORDAN ANGELO	X	
VANNINI ANDREA	X		GUIDI PETER	X	
BRAGA RICCARDO	X		BONIARDI FABIO MASSIMO	X	
CACCAVALE GLORIA	X		FIGAROLI CLAUDIO	X	
BACCARO ANGELA	X		VEGETTI BARBARA	X	
MINGRONE DONATO	X		BERGAMINI LAURA	X	
GRAVINA FRANCO PASQUALE	X		BARTOLOZZI UBALDO	X	
CHIDO MASSIMO	X		VARIATO FRANCESCO	X	
BARLASSINA EUGENIO PIETRO	X		D'ANDRIA SERAFINA	X	
MERINO NUNEZ MADELEINE	X		SILVA CLAUDIO		X
DAINELLI MAURO	X				

TOTALE	Presenti 23	Assenti 2
---------------	------------------------	----------------------

Sono altresì presenti gli Assessori: MARCHESINI MARCO, DE RUVO GIUSEPPE, GRASSI ALBERTO, ROCCA LUCIA, ALBRIZIO LUCIA, PISTONE EMILIA, DE FLAVIIS IDA MARIA

Risultano collegati in videoconferenza i consiglieri: Nizzola Carolina Maria, Marazzi Samuele, Caccavale Gloria, Gravina Franco Pasquale e Ubaldo Bartolozzi.

Assiste, in videoconferenza, il Segretario Generale del Comune, **Dott.ssa Stefanea Laura Martina**

Il Presidente, verificata la legalità dell'adunanza a termine di legge, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE

Il Presidente lascia la parola all'assessore Marchesini che illustra la delibera avvalendosi di slides, descrivendo in modo sintetico il quadro giuridico, le norme fondamentali, il contratto di servizio e di gestione, come da registrazione audio e video agli atti. L'Assessore fa notare un refuso al punto 6,3 del contratto di servizio in merito alla scontistica dal 10% al 15%.

Si dà atto che alle ore 22:26 la consigliera D'Andria abbandona la seduta (consiglieri presenti 22).

Intervengono per domande i consiglieri Variato e Guidi a cui risponde l'assessore Marchesini, come da registrazione audio e video agli atti.

Seguono gli interventi politici: il consigliere Barlassina dichiara il voto favorevole della maggioranza; il consigliere Variato rileva la mancanza di un aspetto innovativo ed esprime voto negativo.

La delibera viene messa in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Bollate intende valutare se sia necessario istituire il servizio di gestione e manutenzione degli immobili comunali come un servizio pubblico locale di rilevanza economica, ai sensi dell'artt. 2, co. 1 lett. c), e 10 del d.lgs. n. 201/2022;
- negli ultimi anni non è mai emerso l'interesse e/o l'intenzione, da parte di imprese liberamente operanti nel mercato o cittadini singoli o associati, di svolgere il servizio di gestione e manutenzione degli immobili comunali con le caratteristiche atte a soddisfare le necessità e i bisogni della comunità. Ciò anche in considerazione del fatto che tale servizio richiede specifiche attrezzature e competenze, oltreché l'osservanza di precise prescrizioni normative, responsabilità e rischi;
- il Comune ritiene che il servizio in parola sia necessario per assicurare la soddisfazione della comunità locale dal punto di vista del decoro del territorio comunale, della tutela e valorizzazione dell'ambiente e della tutela e salvaguardia della salute pubblica;
- il Comune ritiene che lo svolgimento di tale servizio debba essere connotato dalla continuità, dalla professionalità e debba essere garantita l'omogeneità su tutto il territorio dell'ente locale;
- da quanto sopra emerge che il servizio di gestione e manutenzione degli immobili comunali debba essere istituito come servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto trattasi dell'unica soluzione percorribile e idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale;
- il Comune, inoltre, ritiene che tale servizio – proprio al fine di garantire omogeneità e continuità – debba essere svolto da un unico operatore qualificato, al quale dovranno essere imposti specifici obblighi di servizio pubblico;

Premesso, altresì, che:

- Il Comune di Bollate ha in essere con la società Gaia Servizi s.r.l. il contratto per il servizio di gestione e manutenzione degli immobili;
- il Comune di Bollate ha la necessità di procedere ad una nuova assegnazione dei servizi di gestione e manutenzione degli immobili comunali;
- il Comune ha ritenuto opportuno valutare la possibilità di affidare la gestione dei servizi in questione mediante l'adozione del modello organizzativo dell'*in house providing*, al fine di vagliarne il rispetto di tutti i presupposti previsti dall'ordinamento;

Dato atto che:

- Gaia Servizi s.r.l. ha presentato al Comune di Bollate la proposta contrattuale e progettuale per la gestione in house del suddetto servizio, e precisamente:
- -la proposta di contratto per la durata di 5 (cinque) anni;
- -Il Quadro Economico.
- l'Amministrazione comunale ha impartito specifiche indicazioni affinché fosse verificata la possibilità di affidare a Gaia Servizi Srl il servizio in oggetto, approfondendo in tal senso sia gli aspetti di legittimità dell'affidamento che quelli di convenienza tecnica ed economica per l'Amministrazione stessa;

Preso atto:

- delle risultanze dell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione comunale, per come confluita nella relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, riferita alla sussistenza dei presupposti giuridici, tecnico-gestionali ed economici per l'affidamento *in house*;
- che, sulla base delle predette risultanze, la proposta formulata da Gaia Servizi s.r.l. per l'assunzione della gestione dei servizi risulta tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house*, in favore della predetta Società, del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente;

Considerato che:

- il modello *in house providing* può essere utilizzato dall'Ente tanto per la gestione diretta di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, quanto per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni, comunque nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, c.d. T.U.S.P.;
- per effetto della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, approvata, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 70 del 20/12/2022, Gaia Servizi Srl risulta inquadrata proprio nell'ambito dell'articolo 4, comma 1 del T.U.S.P. in quanto la stessa svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e con tipo di controllo diretto *in house*;
- da ciò discende che la volontà dell'Amministrazione è quella di configurare l'organizzazione delle funzioni di cui trattasi non in termini di mera esternalizzazione, ma di utilizzazione delle competenze di un soggetto sul quale l'ente locale esercita un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

Visti:

- l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale *“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali*

Verbale di Delibera di Consiglio n. 46 del 26/06/2023

privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.” (co. 1)

- l'art.16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*") e ss.mm.ii;
- l'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 che specifica che "*Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016*" e, in caso di affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, prevede che "*gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30*"
- le Linee Guida n. 7 dell'ANAC ad oggetto "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*";

Dato atto che:

- Gaia Servizi s.r.l. è una società partecipata in misura totalitaria dal Comune di Bollate (MI), istituzionalmente deputata alla "*gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni*", ciò anche attraverso la manutenzione degli immobili dell'ente;;
- Il Comune di Bollate partecipa alla compagine sociale di Gaia Servizi s.r.l., la cui strutturazione societaria è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento *in house* come recepiti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dalla pertinente normativa nazionale, e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo analogo a quello che il socio pubblico può esperire sui propri servizi, nonché alla prevalente destinazione dell'attività in favore del socio pubblico, così come meglio dettagliato nello Statuto sociale di Gaia Servizi s.r.l.;
- Il modello gestionale che si genera è, pertanto, in linea con gli indirizzi programmatici del Comune, nella misura in cui integra un progressivo miglioramento nella gestione patrimonio dell'ente, garantendo la massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi medesimi;

Vista la "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)*", che tiene conto:

- dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" – secondo cui "**2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali,**

Verbale di Delibera di Consiglio n. 46 del 26/06/2023

della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni";

- che l'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce un regime speciale per gli affidamenti *in house*, prevedendo che *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"* (co. 2);

- che il d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (recante *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, c.d. *"Decreto Semplificazioni 2021"*), convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, il cui art. 10, co. 3, stabilisce che *"Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali"*.

Considerato che:

- all'Amministrazione interessata alla scelta del modello gestionale da praticare è rimessa una valutazione unitaria e complessa, finalizzata a sintetizzare una molteplicità di dati entro il quadro unificante dei vantaggi insiti nell'affidamento *in house*;

- alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (*cfr.* Cons. di Stato, sez. V, 6 maggio 2022 n. 3562), occorre operare anche una comparazione con i dati economici riferiti alle esperienze gestionali nei territori limitrofi;

Ritenuto di condividere e fare proprie le valutazioni compiute nell'allegata *"Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)"*;

Ritenuto, quindi:

- che la proposta formulata da Gaia Servizi Srl per l'assunzione della gestione dei servizi sia tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house* del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente e ciò per le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata

Verbale di Delibera di Consiglio n. 46 del 26/06/2023

relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e 192, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, il cui contenuto è da intendersi in questa sede approvato ed espressamente richiamato;

- di affidare alla società Gaia Servizi Srl, partecipata al 100% dal Comune di Bollate del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente in oggetto a far data dalla sottoscrizione del contratto per la durata di anni 5 (cinque) secondo le modalità di cui all'allegata proposta di contratto di servizio;

- **Visti:**

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
- l'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua il Consiglio comunale quale organo competente all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi ;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese con votazione elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti 17 consiglieri con voti favorevoli 15 e 2 voti contrari.

DELIBERA

1) di istituire il servizio di interesse economico generale di livello locale relativo alla gestione e manutenzione degli immobili comunali, ciò in quanto – per i motivi espressi in premessa – si ritiene che lo stesso sia necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, il quale – proprio al fine di garantire omogeneità e continuità – dovrà essere svolto da un unico operatore qualificato;

2) per i motivi espressi in narrativa, di valutare positivamente la proposta relativa all'affidamento *in house* del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente in premessa, come da documentazione richiamata e allegata alla presente deliberazione;

3) di approvare, a tal fine, la "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di manutenzione degli immobili dell'ente (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 192, co. 2, del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50)*" (comprensiva dei relativi allegati), allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

4) conseguentemente, per tutte le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui al precedente punto 2), di autorizzare l'affidamento in favore di Gaia Servizi Srl il servizio di manutenzione degli immobili dell'ente per la durata di cinque anni a far data dal 01.10.2023, e quindi fino al 30/09/2028, secondo la modalità dell'*in house providing*, alle condizioni risultanti dalla documentazione espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Verbale di Delibera di Consiglio n. 46 del 26/06/2023

5) di demandare ai competenti Uffici comunali di assolvere agli obblighi di trasmissione, trasparenza e pubblicità ai sensi della normativa vigente, anche previsti dall'art. 192, co. 3, del d. lgs n. 50/2016 e dall'art. 31 del d. lgs n. 201/2022;

6) di demandare ogni altro adempimento conseguente, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, ai responsabili dei servizi interessati.

7) di prendere atto che costituiscono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo i seguenti documenti:

- Proposta di gestione del servizio
- Relazione di valutazione ex art. 192
- Schema del contratto di servizio
- Schema della contabilità
- Quadro Economico
- Carta dei Servizi

Successivamente, vista l'urgenza, di predisporre quanto necessario alla continuità dei servizi, con separata alla votazione resa in forma palese con votazione elettronica con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto presenti 17 consiglieri con voti favorevoli 15 e 2 contrari.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. lgs 267/2000.

Verbale di Delibera di Consiglio n. **46** del **26/06/2023**

Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/06/2023

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale
Riccardo Braga**

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefanea Laura Martina**

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 53 del 15/06/2023

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Bollate , li 20/06/2023

Il Dirigente
LUCIANO GIORGIO TONETTI / ArubaPEC
S.p.A.

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 53 del 15/06/2023

AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE

**ATTESTAZIONE REGOLARITÀ CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Num.	Anno	Capitolo	Fornitore	Importo

Bollate, li 20/06/2023

Titolo firma
LAURA USLENGHI / ArubaPEC S.p.A.